



Gruppo consiliare
Italia dei Valori
Il Presidente

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Interventi regionali per l’adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs 231 dell’8/6/2001”

RELAZIONE

Corruzione, sicurezza sul lavoro, lavoro nero, tutela ambientale: in tutti questi ambiti l’Italia non brilla certo per le sue performances. Basta scorrere le analisi che dal 1995 l’organizzazione internazionale Transparency International compila sulla percezione del livello di corruzione nei vari Paesi del mondo per rendersi conto che l’Italia, scesa nel 2011 al 69 posto, è assai lontana dai suoi vicini europei (la Germania occupa il 14 posto mentre la Francia il 25). In Europa, inoltre, l’Italia vanta il più alto numero di morti bianche, come risulta dalla ricerca del Vega Engineering di Mestre e, stando ai dati dei due Istituti autonomi incaricati dall’O.N.U., il World Resources Institute e l’International Energy Statistics, mal si colloca anche nella graduatoria dei Paesi più inquinanti. E’ notorio, infine, quanto sia diffusa la pratica del lavoro nero: la CGIA di Mestre valuta in poco meno di 3 milioni i lavoratori in nero nel 2010.

L’Umbria non contribuisce certo a migliorare la posizione dell’Italia in queste graduatorie: in relazione alla popolazione attiva, l’Umbria figura la quarta regione per incidenza delle morti bianche. In relazione ai reati ambientali, si sono registrati nel 2010 458 infrazioni, 394 denunce e 77 sequestri. In merito ai livelli di corruzione, i casi giudiziari pendenti non lasciano spazi per ritenere un’isola felice la nostra Regione che anzi risulta interessata da significative infiltrazioni mafiose, mentre la CGIA di Mestre ha stimato in oltre 40.000 unità i lavoratori in nero nel 2010.

Più di dieci anni fa, per contrastare i fenomeni corruttivi prima, ma successivamente esteso a tutta una serie di altri reati, venne promulgato un decreto legislativo, emanato in base alla legge delega n. 300/2000 ed in attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione OCSE firmata a Parigi il 17 dicembre 1997, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio, fortemente innovativo per noi, ma già vigente in molti altri Paesi, tra cui quelli del G8, dell’imputabilità penale di Enti e Società sulla base della constatazione che è “oramai pacifico che le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere ... da soggetti a struttura organizzata e complessa” (dall’Introduzione alla Relazione Ministeriale di D. Lgs. 231/01).



Gruppo consiliare

Italia dei Valori

Il Presidente

Più in concreto il D. Lgs. 231/01 stabilisce che le società e gli altri enti, anche se privi di personalità giuridica, devono rispondere, in sede penale, per i reati commessi dai propri amministratori, dirigenti e dipendenti, se ne hanno tratto vantaggio o se sono stati comunque commessi nel loro interesse. Rendendo le società e gli altri enti corresponsabili dei reati, assieme alle persone fisiche che li hanno materialmente commessi, il legislatore ha inteso sanzionare la mancata adozione di misure organizzative capaci di prevenirli.

L'elenco dei reati che, se commessi, ingenerano la responsabilità amministrativa delle società e degli altri enti destinatari delle sanzioni, si è progressivamente ampliato tanto che oggi, oltre ai reati, anche colposi, in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono contemplate decine di reati le cui principali tipologie sono:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione (truffe per l'ottenimento di finanziamenti pubblici, corruzione di pubblici ufficiali per l'ottenimenti di appalti, di concessioni, di autorizzazioni);
- reati societari (falso in bilancio, false comunicazioni sociali, impedito controllo, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, operazioni in pregiudizio dei creditori, formazione fittizia del capitale);
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- delitti contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro l'industria e il commercio (frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale);
- delitti informatici (accesso abusivo ad un sistema informatico, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, frode informatica);
- reati in materia di violazione dei diritti di autore.(duplicazione abusiva di programmi di software, opere dell'ingegno);
- reati di falsità in monete e segni di riconoscimento (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli, disegni);
- delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita;
- delitti induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- reati in violazione alle norme per la protezione dell'ambiente.

Particolarmente pesanti sono le sanzioni, anche cumulabili, previste dalla legge: oltre ad una sanzione pecuniaria, la cui applicazione è sempre obbligatoria, possono essere inflitte sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, già nel corso delle indagini preliminari, fino alla confisca del profitto del reato.



Gruppo consiliare

Italia dei Valori

Il Presidente

Nel caso di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231, viene fortemente colpito l'interesse della proprietà della società o ente in modo da costituire per questa una forte motivazione per impedire, prevenendola, la consumazione dei reati.

Infatti questo decreto prevede che gli enti destinatari della normativa possano godere di una esclusione totale della responsabilità da reato se implementano un modello organizzativo atto a prevenire la possibilità di commissione degli illeciti affidando ad un organismo di vigilanza il compito di verificarne l'effettivo funzionamento.

Tuttavia, contrariamente a quanto è avvenuto in altri Stati, l'adozione di tali modelli organizzativi nel nostro Paese, non è obbligatoria, anche se le pesanti sanzioni che possono essere irrogate, ricorrendone i presupposti, costituiscono un forte incentivo alla loro adozione.

E' ovvio che se il legislatore nazionale non ha voluto rendere obbligatoria l'adozione dei modelli organizzativi prevedendone solo, se ritenuti congrui e effettivamente applicati, una funzione esimente dalla responsabilità, non possono certo essere le Regioni ad imporne l'obbligatorietà.

Ciò nondimeno le Regioni al fine di contrastare la corruzione, il lavoro nero, la violazione delle normative poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e quelle sulla tutela dell'ambiente, possono utilizzare questa normativa in riferimento a quegli enti e società con le quali interagiscono o che, addirittura, da loro dipendono. Ed in questo senso diverse Regioni hanno provveduto, sia pure con interventi più frammentari di quello che qui si propone: ci si riferisce alle Regioni Lombardia (Decreto n. 5808 dell'8/6/2010), Abruzzo (Legge 27/5/2011, n. 15), Campania, (Legge 15/2008) Calabria (legge regionale 13/6/2008, n.15) e Sicilia (Decreti Assessorato alla Sanità nn- 1179 e 1180/2011).

Per dare dunque concretezza alla volontà, ripetutamente manifestata da tutte le componenti della collettività regionale, di contrastare attività economiche esercitate in dispregio delle leggi e, soprattutto per rendere più incisive le norme anticorruzione, quelle contro il lavoro illegale, quelle a tutela della salute e sicurezza nel mondo del lavoro, nonché quelle a tutela dell'ambiente, si propone l'adozione di una legge regionale che preveda l'obbligo di adottare i predetti modelli per gli enti dipendenti e strumentali della Regione, per i consorzi, per le agenzie e le aziende regionali, per le società controllate e partecipate dalla Regione e per le imprese operanti in regime di convenzione con la Regione, nonché per quelle che si propongono per la concessione di finanziamenti.

Per la necessità di non creare appesantimenti inutili ad operatori che per le ridotte dimensioni e la scarsa consistenza strutturale hanno una minima, se non nulla, possibilità di commettere i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si è prevista la loro esclusione.



Gruppo consiliare

Italia dei Valori

Il Presidente

La trasformazione in legge di tale proposta, al di là della chiara manifestazione della volontà politica di contrastare attività economiche esercitate in disprezzo delle leggi, consentirebbe di garantire la correttezza comportamentale degli enti e società destinatari e di introdurre un efficace deterrente all'infiltrazione mafiosa nella nostra Regione e, infine, contribuirebbe ad eliminare la penalizzazione che oggi le imprese più virtuose si trovano ad avere rispetto a quelle che non hanno scrupoli a trasgredire le normative vigenti.

In sintesi la presente proposta di legge regionale prevede quanto segue:

Articolo 1

Individua i principi e le finalità della legge regionale.

Articolo 2

Definisce l'ambito di applicazione della legge regionale, individuando negli enti dipendenti e strumentali della Regione, con o senza personalità giuridica, nei consorzi, agenzie e aziende regionali, nelle società controllate e partecipate dalla Regione, ad esclusione degli enti pubblici non economici, nonché nelle imprese che operano in regime di convenzione con la Regione i soggetti ai quali si applicano le disposizioni della presente legge regionale.

Articolo 3

Prevede che i soggetti di cui al precedente articolo sono tenuti ad adottare i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs 231/2001.

Articolo 4

Stabilisce l'obbligo e le modalità di comunicazione alla Regione dell'adozione dei modelli di cui al D. Lgs 231/2001.

Articolo 5

Individua le sanzioni conseguenti alla mancata adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Articolo 6

Stabilisce le modalità di concessione di contributi a fondo perduto da erogare alle imprese per l'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Articolo 7

Contiene le norme transitorie e finali

Articolo 8

Norma finanziaria



Gruppo consiliare
Italia dei Valori
Il Presidente

Proposta di legge regionale concernente: "Interventi regionali per l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)".

Art. 1 (Principi e finalità)

1. La Regione riconosce l'importanza dei principi di legalità, eticità, trasparenza e correttezza nell'esercizio delle attività economiche e, in particolare, nell'espletamento dei servizi di pubblica utilità.
2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, con la presente legge la Regione disciplina gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti di cui all'articolo 2, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. Al fine di promuovere l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/01, la Regione riconosce un contributo a fondo perduto, secondo quanto disposto al successivo articolo 6, agli enti ed imprese che lo adottano, ad esclusione degli enti di cui al primo comma dell'articolo 2.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti dipendenti e strumentali della Regione, con o senza personalità giuridica, ai consorzi, alle agenzie e alle aziende regionali, nonché alle società controllate e partecipate dalla Regione, ad esclusione degli enti pubblici non economici.
2. Le medesime disposizioni si applicano anche alle imprese che operano in regime di convenzione con la Regione ad eccezione di quelle con meno di 20 dipendenti purché la convenzione non preveda un corrispettivo annuo superiore a € 200.000.

Art. 3 (Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti ad adottare il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs 231/2001.
2. L'adozione del predetto modello costituisce condizione necessaria per partecipare alle nuove procedure di affidamento in regime di convenzione con la Regione.
3. L'adozione del predetto modello costituisce condizione necessaria per la richiesta di finanziamenti pubblici da parte di imprese, ad eccezione di quelle catalogabili come microimprese secondo la definizione contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 16/5/2003, pubblicata nella G.U. L 124 del 20/05/2003.



Gruppo consiliare
Italia dei Valori
Il Presidente

Art. 4 (Comunicazioni)

1. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti interessati comunicano, entro i termini indicati dall'articolo 7, comma 1, ai competenti uffici regionali l'avvenuta adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs 231/2001.
2. La comunicazione di cui al comma 1 si intende assolta con la trasmissione di copia della delibera di adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, di copia del modello adottato e di copia dell'atto di nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), D.Lgs 231/2001.

Art. 5 (Sanzioni)

1. La mancata adozione dei modelli nei termini previsti dall'articolo 7, comma 1, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, costituisce motivo di valutazione negativa al momento del rinnovo degli organi di amministrazione o di gestione, in scadenza, dei soggetti medesimi
2. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, l'attuazione dei dispositivi contrattuali che regolano l'esercizio di nuove attività convenzionate, ovvero il rinnovo di convenzioni in scadenza, sono subordinati all'adempimento, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 2, di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2.

Art. 6 (Contributi a fondo perduto)

1. L'ammontare del contributo di cui al comma 3 dell'articolo 1 non può superare il 50% del costo, debitamente documentato, per le eventuali consulenze esterne di cui le imprese dovessero avvalersi per l'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001 e comunque non può superare l'importo di € 10.000 per ogni ente richiedente.
2. La Giunta Regionale stabilisce annualmente l'entità del fondo per la concessione dei contributi di cui al comma 1 ed i criteri di concessione e di erogazione nel rispetto della normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato.
- 3.

Art. 7 (Norme finali e transitorie)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 provvedono ad adottare i modelli di cui all'articolo 3, comma 1, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La previsione di cui all'articolo 3, comma 2, trova applicazione a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale con propri atti procede a disciplinare le modalità necessarie all'attuazione della presente legge

Art. 8 (Norma finanziaria)



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3236-3002 - 075.572.9939 - Fax 075.576.3395
<http://www.dottorini.com>
e-mail: info@dottorini.com

Gruppo consiliare

Italia dei Valori

Il Presidente

1. Per gli anni 2012 e successivi l'entità delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, è determinata annualmente con legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, della vigente legge regionale di contabilità.

Olivier Bruno Dottorini

Paolo Brutti